



CENTRO ANALISI DR. ALFONSO AMBROSINO S.N.C.

POLITICA IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO

AI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI

ART. 15, REG. UE, N. 679/2016

INDICE

1. INTRODUZIONE

**1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
DELL'INTERESSATO**

1.2 SCOPO E STRUTTURA GENERALE DEL DIRITTO DI ACCESSO

2. COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

2.1 SICUREZZA DEI DATI

2.2 ANALISI DEL CONTENUTO DELLA RICHIESTA

2.3 FORMA DELLA RICHIESTA

3. IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

3.1 RICHIESTE FATTE TRAMITE TERZI/PER PROCURA

3.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PER CONTO DI MINORI

4. DATI PERSONALI ACCESSIBILI

4.1 MISURE APPROPRIATE PER FORNIRE L'ACCESSO

4.2 MEZZI PER FORNIRE L'ACCESSO

**5. FORNIRE L'ACCESSO IN UNA FORMA "CONCISA, TRASPARENTE, INTELLIGIBILE
E FACILMENTE ACCESSIBILE USANDO UN LINGUAGGIO CHIARO E SEMPLICE"**

5.1 FORMATO

5.2 TEMPISTICA

6. LIMITI E RESTRIZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO

* * *



1. INTRODUZIONE

Il diritto di accesso degli interessati è sancito dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale diritto è stato inserito nel quadro giuridico europeo di protezione dei dati personali fin dal principio ed è ulteriormente sviluppato da regole più specifiche contenute nell'art. 15 del GDPR.

L'obiettivo del diritto di accesso è quello di fornire agli individui informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili sul trattamento dei loro dati personali, in modo che possano essere consapevoli e verificare la legittimità del trattamento, nonché l'accuratezza dei dati trattati.

Il diritto di accesso si compone di tre diversi elementi:

- Conferma che i dati della persona siano o meno trattati dal Titolare,
- Accesso ai dati personali e
- Accesso alle informazioni sul trattamento, come le finalità, le categorie di dati e i destinatari, la durata del trattamento, i diritti degli interessati e le garanzie adeguate in caso di trasferimenti in paesi terzi.

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL'INTERESSATO

Nell'analizzare il contenuto della richiesta, il Titolare del trattamento deve valutare se ha ad oggetto i dati personali della persona che la presenta, se la richiesta rientra nel campo di applicazione dell'art. 15 e se ci sono altre disposizioni più specifiche che regolano l'accesso in un certo settore.

Deve, inoltre, valutare se la richiesta si riferisce a tutti o solo a parte dei dati trattati sulla persona interessata.

Non ci sono requisiti specifici sul formato di una richiesta. Il Titolare del trattamento dovrebbe fornire canali di comunicazione appropriati e che possono essere facilmente utilizzati dall'interessato. Tuttavia, l'interessato non è tenuto a utilizzare tali canali specifici, pertanto, potrà inviare la richiesta ad un punto di contatto ufficiale del Titolare.

Quest'ultimo non è obbligato ad agire su richieste inviate a indirizzi completamente casuali o apparentemente errati. Se non è in grado di identificare i dati che si riferiscono all'interessato, deve informarlo e può rifiutare l'accesso a meno che l'interessato non fornisca informazioni aggiuntive che ne consentano l'identificazione. Inoltre, nell'ipotesi in cui nutra dei dubbi sull'identità dell'interessato, dovrà chiedere informazioni supplementari.

Le modalità con cui viene consentito l'accesso possono variare a seconda della quantità di dati e della



complessità del trattamento che viene effettuato. Salvo esplicita indicazione contraria, la richiesta deve essere intesa come riferita a tutti i dati personali che riguardano l'interessato e il Titolare del trattamento, qualora tratti una grande quantità di dati, può chiedere all'interessato di specificare la richiesta.

Il Titolare dovrà, a questo punto, cercare i dati personali in tutti i sistemi informatici e non informatici.

La comunicazione dei dati e delle altre informazioni sul trattamento deve essere fornita in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Ciò a seconda dalle circostanze del trattamento e dalla capacità della persona interessata di afferrare e comprendere la comunicazione (ad esempio tenendo conto che la persona interessata è un minore o una persona con esigenze speciali). In altri casi, se i dati consistono in codici o altri "dati grezzi", è possibile che questi debbano essere spiegati per essere compresi dalla persona interessata.

La modalità principale con cui si realizza l'accesso è quella di fornire all'interessato una copia dei suoi dati, tuttavia, possono prevedersi altre modalità (come l'informazione orale e l'accesso in loco) qualora l'interessato lo richieda. I dati possono essere inviati via e-mail o con altre modalità, a condizione che vengano applicate tutte le garanzie necessarie, tenendo conto, in particolare, della natura dei dati.

Talvolta, quando la quantità di dati risulta elevata, la misura più appropriata potrebbe essere un approccio a strati. Fornire, infatti, informazioni graficamente separate, può facilitare la comprensione dei dati da parte dell'interessato.

La richiesta deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un mese dal ricevimento della stessa. Il periodo di tempo può essere esteso di altri due mesi, se necessario, tenendo conto della complessità e del numero di richieste. L'interessato deve poi essere informato circa il motivo del ritardo.

1.2 SCOPO E STRUTTURA GENERALE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso ha lo scopo di permettere alle persone fisiche di avere un controllo sui dati personali che li riguardano, in quanto permette loro "di conoscere e verificare la liceità del trattamento".

Più precisamente, lo scopo del diritto d'accesso è di permettere alla persona interessata di comprendere come vengono trattati i suoi dati personali e le conseguenze di tale trattamento, nonché di verificare l'esattezza dei dati trattati. In altre parole, fornisce all'individuo informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili sul trattamento dei dati, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, e gli permette di verificare diversi aspetti di una particolare attività di trattamento ai sensi del GDPR (ad esempio la liceità, l'accuratezza, ecc.).

Il Titolare non deve valutare le intenzioni dell'interessato e non è necessario che quest'ultimo gli



fornisca le ragioni alla base della sua richiesta, a meno che la stessa non si dimostri manifestamente infondata o eccessiva ai sensi dell'art. 12 (5) del GDPR.

In presenza di una richiesta di accesso, il primo elemento che l'interessato deve valutare è se il Titolare tratta o meno i dati che li riguardano. Se il Titolare del trattamento non tratta dati personali relativi all'interessato che richiede l'accesso, le informazioni da fornire si limitano a confermare che nessun dato personale relativo all'interessato è oggetto di trattamento. Se il Titolare del trattamento tratta dati relativi all'interessato, deve invece dichiararlo all'interessato. Tale conferma può essere comunicata separatamente o può essere inclusa all'interno delle informazioni sui dati personali trattati.

L'accesso ai dati personali è la seconda componente del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15(1) e costituisce il nucleo di tale diritto. Se non si applicano limiti o restrizioni, gli interessati hanno il diritto di avere accesso a tutti i dati trattati che li riguardano, o a parti dei dati, a seconda della portata della richiesta.

Il Titolare del trattamento, in risposta, deve fornire una copia gratuita dei dati personali cui si riferisce il trattamento.

L'obbligo mira a consentire alla persona interessata di conoscere e verificare la legittimità del trattamento. Per tale scopo, la persona interessata, nella maggior parte dei casi, necessita di visionare le informazioni non solo temporaneamente. Per questo motivo ne riceverà una copia.

Nelle ipotesi in cui l'interessato richieda al Titolare del trattamento più di una copia, ad esempio, nel caso in cui la prima copia sia andata persa o danneggiata o l'interessato voglia trasmetterne una ad un terzo o ad un'autorità di controllo, per ogni ulteriore copia richiesta, il Titolare del trattamento potrà addebitare un costo ragionevole.

In caso di richiesta in forma elettronica, le informazioni saranno fornite secondo tale modalità, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'interessato. Se la persona interessata presenta la richiesta di accesso per via elettronica, tutte le informazioni devono essere fornite in un formato elettronico di uso comune.

2. COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, con le eccezioni menzionate successivamente, la comunicazione completa di tutti i dati che li riguardano.

La limitazione dell'accesso a una parte delle informazioni può essere presa in considerazione nei seguenti casi:

- a) L'interessato ha esplicitamente limitato la richiesta a un sottoinsieme.



- b) In situazioni in cui il Titolare tratta una grande quantità di dati riguardanti l'interessato può chiedere di specificare le informazioni o il trattamento a cui si riferisce la richiesta prima che le informazioni siano consegnate.

Le informazioni fornite all'interessato devono essere effettive e riguardare i dati personali del richiedente, anche qualora i dati fossero inesatti o il trattamento non fosse più legittimo.

2.1 SICUREZZA DEI DATI

Poiché la comunicazione e la messa a disposizione dei dati personali all'interessato è un'operazione di trattamento, il Titolare del trattamento è sempre obbligato ad attuare misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (cfr. art. 5 (f), 24 e 32 GDPR). Questo vale indipendentemente dalla modalità con cui viene fornito l'accesso. In caso di trasmissione non elettronica dei dati all'interessato, a seconda dei rischi che presenta il trattamento, il Titolare del trattamento può considerare di utilizzare la posta raccomandata o, in alternativa, chiedere all'interessato di ritirare il file controfirmato direttamente presso uno degli uffici del Titolare del trattamento.

Anche in caso di fornitura di una copia dei dati in una forma elettronica di uso comune, il Titolare del trattamento tiene conto dei requisiti di sicurezza dei dati quando sceglie i mezzi per trasmettere il file elettronico all'interessato. Ciò può includere l'applicazione della crittografia, la protezione con password ecc. Al fine di facilitare l'accesso ai dati criptati, il Titolare del trattamento deve anche garantire che siano rese disponibili informazioni appropriate in modo che la persona interessata possa accedere in chiaro alle informazioni richieste. Nei casi in cui i requisiti di sicurezza dei dati richiederebbero la crittografia end-to-end delle e-mail, ma il Titolare del trattamento sarebbe solo in grado di inviare una normale e-mail, quest'ultimo dovrà utilizzare altri mezzi, come l'invio di una chiavetta USB per posta (raccomandata) all'interessato.

2.2 ANALISI DEL CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Ai sensi del GDPR, l'ambito della richiesta riguarda solo i dati personali. Pertanto, qualsiasi richiesta di informazioni su altre questioni, comprese le informazioni generali sul Titolare del trattamento, i suoi modelli di business o le sue attività di trattamento non correlate ai dati personali, non sono da considerarsi ai sensi dell'Art. 15 GDPR.

Inoltre, una richiesta di informazioni su dati anonimi o dati che non riguardano la persona richiedente o la persona per conto della quale viene fatta la richiesta, non rientrerà nell'ambito del diritto di accesso.

A differenza dei dati anonimi (che non sono dati personali), i dati pseudonimizzati, che potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'uso di informazioni aggiuntive, sono dati personali. Pertanto, i dati



pseudonimizzati che possono essere collegati a una persona interessata - ad esempio quando la persona interessata fornisce il rispettivo identificativo che ne consente l'identificazione, o quando il Titolare del trattamento è in grado di collegare i dati alla persona richiedente con i propri mezzi in conformità all'articolo 11(2) GDPR - devono essere considerati nell'ambito della richiesta.

Come regola generale, inoltre, una richiesta può riguardare solo i dati della persona che la presenta. L'accesso ai dati di altre persone può essere richiesto solo previa autorizzazione.

Gli interessati non sono tenuti a specificare la base giuridica nella loro richiesta. Tuttavia, se gli interessati chiariscono che la loro richiesta si basa sulla legislazione settoriale o sulla legislazione nazionale che disciplina la questione specifica dell'accesso a determinate categorie di dati, e non sul GDPR, tale richiesta sarà esercitata dal Titolare del trattamento in conformità a tali norme di settore o nazionali.

2.3 FORMA DELLA RICHIESTA

Il GDPR non impone alcun requisito agli interessati in ordine alla forma della richiesta di accesso ai dati personali. Pertanto, in linea di principio, non ci sono requisiti ai sensi del GDPR che gli interessati devono osservare quando scelgono un canale di comunicazione per entrare in contatto con il Titolare del trattamento. Tuttavia, se l'interessato presenta una richiesta utilizzando un canale di comunicazione fornito dal Titolare, che è diverso da quello indicato come preferibile, tale richiesta sarà, in generale, considerata efficace e il Titolare del trattamento dovrà comunque evaderla.

La data di ricevimento della richiesta da parte del Titolare del trattamento fa scattare, di norma, il termine di un mese entro il quale deve dar seguito a una richiesta. L'EDPB considera una buona pratica per i Titolari confermare la ricezione delle richieste per iscritto, ad esempio inviando e-mail (o informazioni per posta, ove applicabile) alle persone richiedenti confermando che le loro richieste sono state ricevute e che il periodo di un mese va dal giorno X al giorno Y.

3. IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Per garantire la sicurezza del trattamento e ridurre al minimo il rischio di divulgazione non autorizzata dei dati personali, il Titolare deve essere in grado di identificare l'interessato, cioè scoprire quali dati si riferiscono a lui, e confermare l'identità della persona in caso di dubbi.

Bisogna ricordare che, di regola, il Titolare non può richiedere più dati personali di quelli necessari per permettere tale identificazione, e che l'uso di tali informazioni deve essere strettamente limitato a soddisfare la richiesta degli interessati.

In caso di dimostrata impossibilità di identificare l'interessato, il Titolare del trattamento è tenuto comunque a rispondere alla richiesta senza indebito ritardo e a fornire spiegazioni qualora decidesse di non soddisfare



la richiesta. Ciò, naturalmente, avverrà solo ove possibile, poiché il Titolare del trattamento potrebbe non essere in grado di informare gli interessati se la loro identificazione risulta impossibile.

Occorre sottolineare che l'utilizzo di una copia di un documento d'identità come parte del processo di autenticazione crea un rischio per la sicurezza dei dati personali e potrebbe portare a un trattamento non autorizzato o illegittimo, e come tale dovrebbe essere considerato inappropriato, a meno che non sia strettamente necessario, adeguato, e in linea con il diritto nazionale.

In questi casi i Titolari del trattamento dovrebbero avere sistemi che assicurino un livello di sicurezza adeguato a mitigare i rischi per i diritti e le libertà della persona interessata a ricevere tali dati.

In determinate circostanze, tuttavia, la verifica sulla base di un documento d'identità può essere considerato giustificato e proporzionato, ad esempio, per i soggetti che trattano categorie particolari di dati personali o che effettuano un trattamento di dati che può comportare un rischio per gli interessati (ad esempio, informazioni mediche o sanitarie).

3.1 RICHIESTE FATTE TRAMITE TERZI/PER PROCURA

Sebbene il diritto di accesso sia generalmente esercitato direttamente dagli interessati, è possibile che un terzo presenti una richiesta per conto dell'interessato. Ciò può verificarsi, tra l'altro, nelle ipotesi in cui si agisca tramite un procuratore o un tutore legale per conto di minori, oppure tramite altre entità attraverso portali online. In alcune circostanze, l'autorizzazione ad agire per conto dell'interessato può richiedere una verifica, ove ciò sia idoneo e proporzionato. Va ricordato che rendere accessibili i dati personali ad un soggetto non autorizzato ad accedervi può equivalere a una violazione dei dati personali.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona che agisce per conto dell'interessato, potrà richiedere ulteriori informazioni per confermare l'identità di questa persona.

Le richieste riferite ai dati personali di persone decedute possono essere esercitate da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PER CONTO DI MINORI

I minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle garanzie riguardanti i loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Qualsiasi informazione e comunicazione a un minore, relativa al trattamento dei suoi dati personali, dovrebbe essere fatta in un linguaggio chiaro e semplice, che il minore può facilmente comprendere.



I minori sono soggetti interessati a pieno titolo e, in quanto tali, hanno il diritto di accedere ai propri dati. A seconda della maturità e della capacità del minore, potrebbe essere necessario che il titolare della responsabilità genitoriale agisca per suo conto. A causa della speciale protezione dei dati personali dei minori contenuta nel GDPR, il Titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per evitare qualsiasi divulgazione dei dati personali di un minore a una persona non autorizzata.

4. DATI PERSONALI ACCESSIBILI

Il diritto di accesso può essere esercitato solo in relazione al trattamento dei dati personali che rientrano nel campo di applicazione materiale e territoriale del GDPR.

Gli interessati dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni che li riguardano trattate dal Titolare. Ciò significa, per esempio, che il Titolare del trattamento è obbligato a cercare i dati personali nei suoi sistemi informatici e nei sistemi di archiviazione non informatici. Per esempio, se le informazioni sono ordinate in file, a seconda del nome o di un numero di riferimento, la ricerca potrebbe essere limitata a questi fattori. Ma se la struttura dei dati dipende da altri fattori, come relazioni familiari o titoli professionali o qualsiasi tipo di identificatori diretti o indiretti (ad esempio numero di cliente, nome utente o indirizzi IP), la ricerca dovrà essere estesa al fine di includere questi ulteriori fattori.

4.1 MISURE APPROPRIATE PER FORNIRE L'ACCESSO

Il Titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato, mediante l'adozione di misure appropriate, che tengano conto di tutte le circostanze del caso, tra cui, la quantità di dati trattati, la complessità del trattamento e le informazioni sugli interessati, ad esempio, valutando se questi ultimi sono minori, anziani o persone con disabilità.

Il metodo scelto dal Titolare del trattamento per fornire l'accesso alle informazioni richieste deve effettivamente mettere a disposizione della persona interessata i dati e le informazioni richieste, pertanto, non può considerarsi appropriato invitare l'interessato a ricercare i dati richiesti sui propri dispositivi, ad esempio, controllando la cronologia *clickstream* e gli indirizzi IP sul proprio cellulare.

In conformità con il principio di responsabilità, un Titolare deve documentare il suo approccio per essere in grado di dimostrare come i mezzi scelti per fornire le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 15 siano appropriati alle circostanze del caso.

4.2 MEZZI PER FORNIRE L'ACCESSO

In alcune circostanze fornire una copia dei dati potrebbe non essere la modalità idonea per consentire l'accesso alle informazioni richieste. In alcuni casi potrebbero essere necessarie modalità non permanenti di accesso ai dati, quali, ad esempio: rendere le informazioni oralmente, effettuare una ispezione di file, consentire l'accesso in loco o a distanza senza possibilità di *download*. Ciò potrebbe avvenire quando è la stessa persona interessata a richiederlo.



Se l'accesso viene soddisfatto ciò non preclude agli interessati il diritto di ottenere anche una copia dei dati, a meno che non vi abbiano rinunciato espressamente.

Anche i Titolari che trattano una grande quantità di dati possono scegliere di affidarsi a procedure manuali per gestire le richieste di accesso. Se il Titolare tratta i dati in diversi dipartimenti, deve raccogliere i dati personali da ogni dipartimento per essere in grado di rispondere alla richiesta dell'interessato.

Alcuni Titolari, invece, potrebbero trarre vantaggio dall'uso di processi automatizzati per gestire le richieste degli interessati. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, dei Titolari del trattamento che ricevono un gran numero di richieste e che, pertanto, mettono a disposizione dell'interessato strumenti *self-service*, che facilitano una gestione efficiente e tempestiva delle richieste di accesso.

5. FORNIRE L'ACCESSO IN UNA FORMA "CONCISA, TRASPARENTE, INTELLIGIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE USANDO UN LINGUAGGIO CHIARO E SEMPLICE"

Secondo l'art. 12(1) il Titolare del trattamento deve adottare misure adeguate per fornire l'accesso ai sensi dell'art. 15, in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

I Titolari, dunque, devono presentare le informazioni in modo chiaro e sintetico, affinché possano essere facilmente comprese dalla persona interessata, specialmente se si tratta di un minore.

È, altresì, incoraggiato l'uso di icone standardizzate quando facilita l'intelligibilità e l'accessibilità delle informazioni. Quando la richiesta riguarda interessati che potrebbero avere difficoltà ad accedere alle informazioni o a comprenderle, il Titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure che facilitino la comprensione delle informazioni fornite, comprese le informazioni orali. Il Titolare, infatti, dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con esigenze speciali, come gli anziani, i bambini, gli ipovedenti o le persone con disabilità cognitive possano esercitare i loro diritti.

5.1 FORMATO

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, compresi, se del caso, quelli elettronici. Il Titolare deve prendere in considerazione la forma elettronica comunemente usata, sulla base delle ragionevoli aspettative degli interessati. La persona interessata, infatti, non dovrebbe essere obbligata ad acquistare un *software* specifico per avere accesso alle informazioni.

Inoltre, poiché l'informazione dovrebbe persistere nel tempo, la forma scritta, anche per via elettronica, è in linea di principio preferibile ad altre forme. La copia dei dati personali potrebbe, ad esempio, essere memorizzata su un dispositivo di archiviazione elettronica, come CD o USB.

In alcuni casi, i dati personali stessi stabiliscono il formato con cui devono essere forniti. Quando i dati personali, per esempio, sono contenuti in informazioni scritte a mano dall'interessato, l'interessato avrà bisogno di ricevere una fotocopia di tali informazioni, poiché la scrittura stessa è un dato personale. Ciò potrebbe ricorrere soprattutto in ipotesi di analisi delle scritture. Lo stesso vale in generale per le registrazioni audio, poiché la voce della persona interessata è di per sé un dato personale. In alcuni casi,



tuttavia, l'accesso può essere dato fornendo una trascrizione della conversazione, ad esempio, se concordato tra l'interessato e il Titolare.

5.2 TEMPISTICA

L'art. 12(3) prevede che il Titolare del trattamento dia seguito alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di due mesi tenendo conto della complessità e del numero delle richieste, a condizione che l'interessato sia stato informato dei motivi di tale ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Pertanto, le informazioni devono essere fornite il più presto possibile. Il termine inizia quando il Titolare riceve la richiesta, cioè quando la richiesta arriva al Titolare attraverso uno dei suoi canali ufficiali. Tuttavia, quando il Titolare ha bisogno di comunicare con l'interessato a causa dell'incertezza circa la sua identità, o quando chiede di specificare le operazioni di trattamento a cui si riferisce la richiesta, può esservi una sospensione dei termini, finché il Titolare non abbia ottenuto le informazioni necessarie dall'interessato. Il termine potrà essere prorogato, se necessario, tenendo conto della complessità e del numero delle richieste. Va sottolineato che tale possibilità costituisce una deroga alla regola generale e non potrà essere esercitata eccessivamente.

Alcuni dei fattori considerati rilevanti sono:

- la quantità di dati trattati dal Titolare;
- come le informazioni sono immagazzinate, specialmente quando è difficile recuperarle, per esempio quando i dati sono trattati da diverse unità dell'organizzazione;
- la necessità di redigere le informazioni quando si applica un'esenzione, per esempio le informazioni riguardanti altri interessati, e
- quando l'informazione richiede ulteriore attività per essere intelligibile.

Il semplice fatto che soddisfare la richiesta richieda un grande sforzo non rende una richiesta complessa. Né il fatto che una grande azienda riceva un gran numero di richieste fa scattare automaticamente una proroga del termine. Tuttavia, quando un Titolare riceve temporaneamente un gran numero di richieste, per esempio a causa di una pubblicità straordinaria riguardante le sue attività, questo potrebbe essere considerato un motivo legittimo per prolungare il termine entro cui fornire una risposta.

6. LIMITI E RESTRIZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso è soggetto ai limiti di cui all'articolo 15 (4) GDPR (diritti e libertà altrui) e dell'Art. 12 (5) GDPR (richieste manifestamente infondate o eccessive).

Secondo l'art. 15(4) GDPR, il diritto di ottenere una copia non deve pregiudicare i diritti e le libertà altrui.

Ciò significa, ad esempio, piuttosto che evitare di fornire l'accesso il Titolare dovrà rendere illeggibili, per quanto possibile, le informazioni riguardanti altri soggetti.

L'art. 12(5) GDPR consente, invece, ai Titolari di rifiutare le richieste di diritto di accesso che sono



manifestamente infondate o eccessive.

Lo scenario principale per l'applicazione di tale articolazione è legato alla quantità di richieste di un interessato. Certamente un interessato può presentare più di una richiesta a un Titolare del trattamento. In caso di richieste successive, si deve valutare se la soglia di intervalli ragionevoli è stata o meno superata. I Titolari devono considerare attentamente le circostanze particolari del singolo caso.

Nel decidere se è trascorso un intervallo ragionevole, i Titolari dovrebbero considerare, alla luce delle ragionevoli aspettative della persona interessata:

- quanto spesso i dati vengono modificati - è improbabile che le informazioni siano cambiate tra una richiesta e l'altra? Se un insieme di dati non è ovviamente soggetto a un trattamento diverso dalla conservazione e la persona interessata ne è consapevole, ad esempio a causa di una precedente richiesta per il diritto di accesso, tale elemento potrebbe suggerire che si tratta di una richiesta eccessiva;
- la natura dei dati – nelle ipotesi in cui siano particolarmente sensibili;
- le finalità del trattamento - se il trattamento è suscettibile di causare pregiudizio (danno) al richiedente, se divulgato;
- se le richieste successive riguardano lo stesso tipo di informazioni o attività di trattamento.

Quando è possibile fornire le informazioni facilmente per via elettronica o tramite accesso remoto a un sistema sicuro, il che significa che l'adempimento di tali richieste non affatica effettivamente il Titolare, è improbabile che le richieste successive possano essere considerate eccessive.

Se una nuova richiesta si sovrappone ad una richiesta precedente, può generalmente essere considerata eccessiva, se e nella misura in cui riguarda esattamente le stesse informazioni o attività di trattamento e la richiesta precedente non è stata ancora soddisfatta dal Titolare. Di conseguenza, le richieste potrebbero essere abbinate.

In tale contesto, una richiesta non dovrebbe essere considerata eccessiva per il fatto che:

- non è motivata dall'interessato o il Titolare del trattamento considera la richiesta priva di senso;
- viene utilizzato un linguaggio improprio o scortese da parte dell'interessato;
- la persona interessata intende utilizzare i dati per presentare ulteriori reclami contro il Titolare del trattamento.

In caso di richiesta manifestamente infondata o eccessiva per il diritto di accesso i Titolari possono, secondo l'art. 12(5) GDPR, addebitare un costo ragionevole o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

In linea con l'Art. 12(4), se i Titolari rifiutano di agire su una richiesta di diritto di accesso in tutto o in parte, devono informare la persona interessata senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta su:



- il motivo del rifiuto;
- il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza;
- la possibilità di adottare un rimedio giudiziario.

Prima di addebitare un costo, tuttavia, i Titolari del trattamento dovrebbero informare gli interessati circa tale intenzione. Questi ultimi devono essere messi in grado di decidere se ritirare la richiesta per evitare l'addebito.

I rifiuti ingiustificati di richieste del diritto di accesso possono essere considerati come violazioni dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 12 a 22 GDPR e possono quindi essere soggetti all'esercizio di poteri correttivi da parte delle autorità di controllo competenti, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 83 (5) (b) GDPR. Se gli interessati ritengono che vi sia una violazione dei loro diritti, possono presentare un reclamo sulla base dell'art. 77 GDPR.